

SOSTEGNO ALLA ATTUAZIONE DA PARTE DEI COMUNI TOSCANI DEI PIANI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A). ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO PUBBLICO.

1. Finalità della misura di sostegno per l'attuazione dei P.E.B.A.

La finalità della presente misura consiste nel sostenere i Comuni toscani nella realizzazione di progetti di investimento attuativi dei piani di abbattimento delle barriere (P.E.B.A.) adottati ai sensi della Legge regionale 47/1991, Legge n.41/1986 e Legge n. 104/92. La misura tiene conto degli esiti della rilevazione affidata con Delibera di Giunta n. 480 del 28 aprile 2023 al Centro Regionale per l'Accessibilità (C.R.A), e del conseguente elenco dei Comuni che risultano aver adottato il PEBA di competenza.

2. Soggetti beneficiari della misura.

Sono destinatari della presente misura di sostegno i Comuni toscani che hanno adottato i piani di abbattimento della barriere architettoniche (P.E.B.A) e che sono interessati a darne attuazione mediante progetti di investimento a ciò destinati.

I progetti di investimento attuativi dei P.E.B.A sono presentati su domanda dei singoli Comuni interessati.

I Comuni che non hanno provveduto all'adozione del P.E.B.A, non sono ammessi a presentare la domanda a valere della presente misura.

3. Tipologia degli interventi finanziabili

A valere della presente Misura possono essere finanziati i progetti di investimento che risultino concernenti:

- la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d'uso), di immobili e/o parti di immobili;
- l'acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l'accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi;
- l'acquisto di beni durevoli (arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi);

Gli interventi devono risultare compresi nel P.E.B.A. adottato dal Comune interessato, o comunque finalizzati alla sua attuazione, a pena di non ammissibilità della domanda.

Posso essere ammessi a finanziamento anche progetti avviati nel corso del 2022 e 2023, le cui spese saranno considerate ammissibili se presentano i prescritti requisiti e risultino debitamente quietanzate-

Non sono in ogni caso considerati ammissibili i costi generali e di segreteria.

Nella domanda di contributo deve essere indicato il codice Cup e Cipe del progetto, a pena di non erogabilità dell'importo ammesso.

1. Tipologia di finanziamento, entità del contributo regionale e compartecipazione del Comune richiedente.

I Comuni in possesso dei richiesti requisiti possono presentare una sola domanda, contenente il progetto di investimento per la cui attuazione è finalizzato il contributo regionale.

L'ammissione al contributo di cui alla presente Misura prevede la compartecipazione obbligatoria da parte dei Comuni richiedenti, per almeno il 15% del costo complessivo di ogni progetto.

Non è ammesso cumulo di finanziamenti di fonte regionale, statale ed europea, con esclusione di ogni fattispecie di doppio finanziamento.

E' riservata all'Ente Erogatore, come di seguito individuato, la facoltà di:

- richiedere al beneficiario la rimodulazione della quota finanziabile, sottoponendo a relativa riduzione il contributo richiesto;
- procedere ad eventuale arrotondamento alle migliaia di euro, per eccesso o difetto, il contributo assegnato.

I progetti dovranno essere avviati entro il 31/12/2024 e conclusi entro 18 mesi dalla erogazione del contributo, salve motivate ragioni di proroga, al fine del mantenimento al contributo.

I Comuni beneficiari del contributo dovranno trasmettere la rendicontazione finale dell'intervento, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanziate, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, pena la revoca del contributo concesso.

La liquidazione del contributo avverrà in misura del:

- 85% quale anticipo, di seguito all'ammissione della domanda;
- 15% alla conclusione del progetto, sulla base della positiva verifica circa la regolarità della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D. D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

2. Criteri prioritari per l'ammissione a finanziamento degli interventi.

Ogni domanda è finanziabile con un contributo massimo di €50.000,00, fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla misura.

Il finanziamento è ripartito in base alle domande dei Comuni, tenendo conto del criterio prioritario previsto dalla DGR 480/2023 ovvero a favore dei Comuni con fascia di popolazione compresa tra i 5000 e 20000 abitanti, che hanno attestato l'adozione del P.E.B.A in sede di rilevazione condotta dal CRA.

L'assegnazione delle eventuali ulteriori risorse laddove disponibili in base agli esiti di cui sopra , sarà disposta con priorità a favore:

- dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che hanno attestato l'adozione del P.E.B.A in sede

di rilevazione condotta dal CRA;

- e quindi a favore dei Comuni, provvisti di P.E.B.A, che non hanno dato la sopraddetta comunicazione al CRA.

Nell'ambito delle priorità così indicate, le risorse sono ripartite tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.

L'Ente Erogatore avrà facoltà di modificare tali indicazioni relative al budget previsto e al numero massimo di progetti finanziabili con particolare riferimento ad eventuali economie o minori spese rilevate.

5. Criteri di priorità nella valutazione dei progetti oggetto di domanda di finanziamento.

La domanda deve contenere la descrizione dell'intervento, la indicazione dei relativi costi, il cronoprogramma della realizzazione ed una relazione che motivi la finalità attuativa del P.E.B.A.

Nell'ambito della valutazione degli interventi presentati dai singoli Comuni, è oggetto di valutazione la pertinenza e l'attinenza rispetto alla attuazione del PEBA comunale. Gli interventi non finalizzati alla attuazione del PEBA, o le parti degli interventi che non risultino tali, non saranno oggetto di ammissione.

6. Ente erogatore dei contributi.

I contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro tramite il Centro regionale per l'accessibilità (CRA), costituito presso l'Azienda USL secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprie delibere n. 7 e n. 1103 del 2017, in coerenza con le funzioni di supporto alle direzioni regionali che il Centro svolge per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) della L.R. 60/2017.

A tale scopo l'Azienda USL Toscana Centro provvederà mediante l'adozione degli atti di competenza alla pubblicazione di idoneo avviso pubblico destinato ai Comuni toscani, al recepimento delle domande, alla istruttoria e relativa ammissione dei contributi, con conseguente erogazione delle risorse, mediante il Centro regionale per l'accessibilità (CRA). L'Azienda USL Toscana Centro quale Ente Erogatore, disporrà i necessari atti di revoca, recupero e rimodulazione finanziaria dei contributi laddove necessario, dandone rendicontazione annua alla Regione Toscana per gli atti di competenza.

L'ente erogatore procederà ai monitoraggi dello stato di adempimento degli interventi e ai controlli relativi I finanziamenti concessi.

7. Definizione del quadro finanziario.

La somma prevista dalla Regione Toscana oggetto di trasferimento nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro e finalizzati al cofinanziamento degli interventi oggetto della presente Misura è disponibile sul capitolo n. U/21093 del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 ed ammonta ad euro 2.000.000,00.